R.G. 2002/2016



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente **SENTENZA** 

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2016

da

| elettivamente domiciliato in Milano, Via Bianca Maria, 24,   |
|--|
| presso lo studio dell'accessor |
| unitamente all'acceptant de la per procura in calce al ricorso introduttivo;   |
| ricorrente   |
| contro   |
| PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop., in persona del suo legale rappresentante   |
| pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Mascheroni, 31, presso lo studio   |
| dell'acceptance de la rappresenta e difende, unitamente all'acceptance dell'acceptance dell'ac |
| per procura depositata in via telematica;  |
| convenuto  |

OGGETTO: minimi retributivi e art. 36 Cost. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

### CONCLUDEVANO

## PER IL RICORRENTE BADEA IONUT Claudiu:

- 1) accertare la nullità e/o dell'illegittimità dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.,
- 2) accertare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quella prevista dal CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi per i lavoratori di 2° livello, ovvero dal livello D del CCNL per i dipendenti per i proprietari di fabbricati od altra ritenuta di giustizia, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, con riserva di quantificare in autonomo e separato giudizio le differenze retributive derivanti da tale accertamento;
- 3) con il favore delle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso spese generali 15%, cpa, iva e successive occorrende.

PER IL CONVENUTO PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop.: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e/o

respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e/o in diritto, mandando comunque assolta da ogni pretesa la Prodest Servizi Fiduciari Società Cooperativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 24 febbraio 2016,

ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop.

Rilevava il ricorrente di svolgere da molti anni le mansioni di *addetto alla reception*.

Il 30 dicembre 2010, Claudiu era stato assunto da MANITALIDEA SpA, in qualità di impiegato, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Servizi di Pulizia Industriale. Il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto alla *reception* presso la sede dell'istituto bancario Societè Generale Securitè Service SpA in Torino. Il trattamento salariale era parametrato su una retribuzione di € 1.243,23 lordi mensili (doc. 4 fasc. ric.).

A seguito di cambio di appalto, il 1° giugno 2012, il ricorrente aveva stipulato con ELITE SECURITY & SAFETY SpA un contratto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto lo svolgimento di "operatore addetto alla sicurezza e portierato" con inquadramento nel 4° livello del CCNL per le imprese di pulizia artigiane. All'esito di una vertenza sindacale, il ricorrente sottoscriveva con la datrice di lavoro verbale di conciliazione in forza del quale veniva prevista l'applicazione al rapporto di lavoro di cui è causa della disciplina normativa e retributiva, del "CCNL multiservizi integrati". In forza del predetto accordo, il trattamento salariale era lievitato ad € 1.301,94 mensili (doc. 7 fasc. ric.).

A seguito di cambio di appalto, il 28/02/2014 il ricorrente aveva sottoscritto con CONSORZIO PRODEST MILANO SRL un contratto di lavoro a tempo pieno (37,5 ore settimanali) e determinato con scadenza prevista al 30/06/2014, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di *custode* con inquadramento nel livello A1 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Il trattamento salariale ammontava ad € 1.049,00 lordi mensili.

Venuto a scadenza tale contratto, il rapporto di la la la proseguito alle dipendenze della PRODEST SERVIZI FIDUCIARI S.C., società del CONSORZIO PRODEST. La cooperativa, a differenza del Consorzio, applicava il CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari − Sezione servizi fiduciari (CCNL SEFI). Il 1/07/2014 la aveva sottoscritto la domanda di adesione alla cooperativa ed il contratto di lavoro, con inquadramento nel livello "F del ruolo del personale tecnico operativo". Il salario spettante ammontava ad € 715,17 lordi mensili, mentre la paga base ammonta ad € 4,40954 lordi.



# Sentenza n. 1977/2016 pubbl. il 30/06/2016 RG n. 2002/2016

intendeva ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trattamento salariale percepito in base alle tabelle dell'articolo 23 della Sezione servizi fiduciari del CCNL imprese di vigilanza privata.

Si costituiva PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop., rilevando che i parametri minimi individuati dalla contrattazione collettiva erano stati approvati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e potevano vantare una presunzione di conformità alla costituzione.

All'udienza del 30 giugno 2016, risultato vano il tentativo di conciliazione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di H

Il ricorrente è assunto a partire dal 1° luglio 2014 da PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop. con l' "ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata", a tempo indeterminato e con orario parziale con la qualifica di operatore e il livello F del ruolo del personale tecnico operativo CCNL SEFI (doc. 12 fasc. ric.).

L'orario di lavoro normale è pari a 37,5 ore settimanali da considerarsi nel valore riproporzionato a 162,5 ore mensili.

La retribuzione è pari a € 715,17 su base mensile al lordo di ogni ritenuta di legge corrispondente la paga base tabellare conglobata.

ritiene che tale retribuzione violi l'art. 36 Cost.

Di parere contrario è la convenuta PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop.

**2.** L'art. 36 Cost. stabilisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Il c.d. *principio di sufficienza*, che qui viene in discussione e che viene indicato dalla norma ora citata, impone che al lavoratore venga assicurato non solo un minimo vitale, ma anche il raggiungimento di un tenore di vita *socialmente adeguato*.

La garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. si riferisce al *trattamento economico globale* e non ai singoli elementi che lo compongono.

La giurisprudenza ha di regola ritenuto i principi individuati dalla norma ora citata immediatamente precettivi ed ha affermato che il parametro di riferimento è rappresentato dai *minimi salariali previsti dai contratti collettivi* anche nel caso in cui essi non siano direttamente applicabili al rapporto di lavoro.

Il giudice rimane comunque libero di utilizzare parametri diversi quali l'equità, il tipo e la natura dell'attività svolta, il raffronto con situazioni analoghe (Cass. 2835/1990), le condizioni di mercato (Cass. 9759/2002).

Quanto all'onere della prova, il lavoratore che deduca la violazione dell'art. 36 Cost. deve provare solo l'entità della retribuzione e non anche l'insufficienza della stessa,



# Sentenza n. 1977/2016 pubbl. il 30/06/2016 RG n. 2002/2016

spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. (Cass. 8097/2002).

3. Nell'invarianza delle mansioni (quelle di addetto alla reception), passa dal 2010 in avanti attraverso vari datori di lavoro, che si succedono nell'appalto relativo alla sede della SGS Securities Services di Torino, vedendo la propria retribuzione variare da (somme lorde) € 1284,33 (doc. 4 fasc. ric.), ad € 1301,94 (doc. 7 fasc. ric.), ad € 1.049,45 (doc. 10 fasc. ric.), all'ultima di € 715,17 (doc. 13 fasc. ric.).

Il CCNL SEFI rientra certamente fra quelli previsti dall'art. 7 L. 31/2008, poiché si tratta di un contratto collettivo sottoscritto da "organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

Ma questo non lo mette certamente al riparo dallo scrutinio di compatibilità con la norma costituzionale.

E' già indicativo il fatto che vi sia una evidente diminuzione della retribuzione di oltre il 32 % rispetto alle precedenti buste paga del ricorrente (quelle del CONSORZIO PRODEST: doc. 10 fasc. ric.).

Dai prospetti prodotti da Linder Chaudra come proprio doc. 17 si ricava inoltre che la retribuzione lorda mensile dei lavoratori di 2° livello del CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi è pari ad € 1.219,80 per 14 mensilità; la retribuzione mensile lorda per gli operai di 2° livello CCNL Multiservizi Legacoop è pari ad € 1.237,79 per 14 mensilità; la retribuzione mensile lorda per i dipendenti del 6° livello del CCNL per le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi è pari ad € 1.338,99 per 14 mensilità; il salario previsto per i dipendenti per i proprietari di fabbricati (CCNL Portieri) per i lavoratori di categoria D (confrontabili con la mansione di BADEA IONUT Claudiu) è pari ad € 1.217,09 lordi per 14 mensilità. Il minor salario tra quelli contemplati dalla Vigilanza Privata (liv. 6) è pari ad € 1.029,48 lordi.

Può quindi concludersi che un lavoratore che presti servizio a tempo pressoché pieno (93,57%) non possa dirsi tutelato da una retribuzione che prevede una paga oraria di € 4,40954 lordi, che manifestamente non è sufficiente a fargli condurre un'esistenza dignitosa e a far fronte alle ordinarie necessità della vita.

Può peraltro dirsi che il salario minimo di riferimento possa essere quello applicato dal suo precedente datore, il consorzio PRODEST, che applicava il CCNL per i Dipendenti da proprietari dei fabbricati, con il livello di riferimento A1 (doc. 9 fasc. ric.), che garantiva al ricorrente € 1.049,00 lordi mensili.

**4.** Alla soccombenza di PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop. seguono, *ex* art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di la complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.



# Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: MARIANI GIORGIO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bf22e

# Sentenza n. 1977/2016 pubbl. il 30/06/2016 RG n. 2002/2016

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accerta l'illegittimità dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost., accerta il diritto di approprietari dei fabbricati; a quella prevista dal CCNL per i Dipendenti da proprietari dei fabbricati;
- 2) **condanna** la parte soccombente PRODEST SERVIZI FIDUCIARI soc. coop. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Così deciso il 30 giugno 2016.

Il giudice Dott. Giorgio Mariani

